

CC. 21 del 12/07/2013: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

..OMISSIS...

IL CONSIGLIO COMUNALE

..OMISSIS..

DELIBERA

- 1) di fissare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU:

| IMMOBILE | ALIQUOTA |
|--|----------|
| Abitazioni destinate ad abitazione principale (fabbricati classificati nella categoria catastale A ad esclusione della categoria catastale A/10) dove il soggetto passivo e il suo nucleo familiare hanno residenza anagrafica e relative pertinenze -categorie catastali C/2-C/6 e C/7 massimo un immobile per categoria catastale. | 0,60% |
| Abitazioni non destinate ad abitazione principale – (fabbricati classificati nella categoria catastale A) e relative pertinenze di categoria catastale C/2-C/6 e C/7 e immobili in categoria catastale A10 | 0,99 % |
| Aree fabbricabili | 0,99 % |
| Fabbricati di categoria catastale B | 0,99 % |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (di norma fabbricati di categoria catastale D/10) e terreni agricoli | ESENTI |
| Fabbricati di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 | 0,99% |
| Fabbricati di categoria catastale da D/1 a D/9 | 0,99 % |

- 2) di confermare l'importo della detrazione per abitazione principale in euro 200,00 oltre a 50,00 euro per ogni figlio dimorante e residente con il genitore soggetto passivo di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo cumulabile di euro 400,00;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, il 1° gennaio 2013;
- 4) di dare atto che secondo le disposizioni del comma 15 art. 13 DL. 201/2011 la presente delibera va inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 terzo periodo (30 giorni) del D Lgs. 446/97 per la pubblicazione sul proprio sito informatico e sostituendo così l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- 5) Di provvedere alle modalità e ai tempi di pubblicazione previsti dal D.L. 8 aprile 2013, n.35.